

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 luglio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 19.

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo. Pag. 4

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 4.

Interventi regionali a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2006, n. 5.

Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2006, n. 6.

Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori. Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 aprile 2006, n. 0104/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto dei fondi di cui all'art. 4, comma 6, lettera i) e comma 15, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, a favore dei comuni, delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita. Approvazione. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 aprile 2006, n. 0105/Pres.

Legge regionale n. 27/1996, art. 21. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale». Approvazione. Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2006 n. 14.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006). Pag. 12

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 7.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla giunta regionale alla potestà regolamentare. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 8.

Modificazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, concernente: disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico. Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2006, n. 3.

Modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 1: Norme di attuazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (artt. 27, 29 e 31), recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 12 maggio 2006, n. 4.

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione. Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 12 maggio 2006, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Pag. 15

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 12 maggio 2006, n. 12.**

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2006, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 - Provvedimenti per il funzionamento dell'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2006, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1999, n. 45 recante: «Modifica ed integrazione della legge regionale 28 luglio 1998, n. 60 “Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998”» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2006, n. 15.

Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo Pag. 18

REGIONE SICILIA**LEGGE 6 febbraio 2006, n. 10.**

Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio. . . Pag. 18

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 11.

Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari Pag. 20

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 12.

Riproposizione di norme in materia di territorio . . Pag. 20

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 13.

Riproposizione di norme in materia di turismo . . . Pag. 21

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2005, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.*Entrate e spese di competenza*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in € 11.688.272.448,78 delle quali sono state riscosse € 10.411.600.789,60 e restano da riscuotere € 1.276.671.659,18.

2. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2005 per a competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a € 11.558.036.410,41. I pagamenti effettuati ammontano a € 9.129.455.913,61 e ne restano da pagare € 2.428.580.496,80.

Art. 3.*Residui attivi e residui passivi*

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2005 ammontavano a € 4.052.420.454,54 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2005 in € 4.014.696.533,61 per un minor importo di € 38.847.751,05. Le somme riscosse sono state € 1.103.843.958,16 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a € 2.910.852.575,45. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2005 (art. 2, comma 1) € 1.276.671.659,18;

rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (art. 3, comma 1) € 2.910.852.575,45;

totale € 4.187.524.234,63.

2. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2005 ammontavano a € 3.925.687.394,49, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2005 in € 3.817.616.114,77 per un minor importo di € 108.071.279,72. Le somme pagate sono state di € 2.376.322.134,22 e quelle rimaste da pagare ammontano a € 1.441.293.980,55. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2005 (art. 2, comma 2) € 2.428.580.496,80;

rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 3, comma 2) € 1.441.293.980,55;

totale € 3.869.874.477,35.

Art. 4.*Situazione di cassa e finanziaria*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è determinato in € 10.386.699,93 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 € 720.000,00;

riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2005 € 11.515.444.747,76;

pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2005 € 11.505.778.047,83;

fondo di cassa finale esercizio 2005 € 10.386.699,93.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 accertato un avanzo finanziario di € 328.036.457,21 come risulta dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 € 10.386.699,93;

ammontare dei residui attivi € 4.187.524.234,63;

ammontare dei residui passivi € 3.869.874.477,35;

avanzo finanziario € 328.036.457,21.

Art. 5.*Bilanci della società e dei consorzi ai quali partecipa la Regione*

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità. Art. 4, legge regionale n. 7/2001), si allega l'elenco delle società a partecipazione regionale e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato i loro bilanci alla Regione. (Allegato C).

Art. 6.*Attività finanziarie e patrimoniali*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2005 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in € 4.936.488.320,61.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2005 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in € 6.655.915.306,48.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 maggio 2006

BRESSO

(Omissis).

06R0334

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 18.**Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 1 della legge regionale n. 3/2004

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), dopo le parole: «Le Unioni di comuni», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le Unioni-Comunità collinari».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2004, dopo le parole: «Comunità montane», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, fatte salve le Unioni di comuni già compresi in comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 1° settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l'anno 2005.».

3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2004, dopo le parole: «presente legge», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di comuni di minore dimensione demografica».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 3/2004

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/2004

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2004 le parole: «agli articoli 27, 30, 31 e 32» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 30 e 31».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2004 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 maggio 2006

BRESSO

(Omissis).

06R0335

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 19.**Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I s t i t u z i o n e

1. È istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette «Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia»).

Art. 2.

C o n f i n i

1. I confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, incidenti sul territorio del comune di Borgo Ticino, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25000.

2. Il territorio della Riserva naturale orientata è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Art. 3.

F i n a l i t à

1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale n. 12/1990 e nell'art. 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), inserito dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;

b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;

c) riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l'unità ambientale e paesaggistica del Bosco Solivo, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;

d) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

e) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

g) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

h) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Art. 4.

Gestione e personale

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall'ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore previsto dall'art. 7, comma 9-*bis*, della legge regionale n. 12/1990, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale orientata, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica rideterminata ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).

Art. 5.

Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12

1. Il comma 21-*bis* dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 4/1992 (Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle di Ticino, Parco naturale dei Laghi di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce), è sostituito dal seguente:

«21-*bis*. Il Consiglio direttivo dell'ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Arona, Borgo Ticino, Comignago, Dormelletto, Oleggio Castello e Verbania;

b) un membro nominato dal Consiglio regionale con esperienza in materia forestale, zoologica ed archeologica;

c) due membri nominati dalla provincia di Novara di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla provincia di Verbania di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale».

Art. 6.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio della Riserva naturale orientata di Monte Solivo è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione oppure previste, dal piano d'area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L'utilizzo e la fruizione della Riserva sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1990.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata è affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli enti di vigilanza faunistica della provincia di Novara;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), convenzionate con l'ente di gestione.

Art. 8.

Piano d'area

1. La Riserva naturale orientata di Monte Solivo è soggetta a piano d'area ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).

3. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, il comune di Borgo Ticino, la provincia di Novara e la Regione.

4. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione al comune di Borgo Ticino, alla provincia di Novara ed alla Regione e ne dà notizia sull'albo pretorio e nel *Bollettino ufficiale* della Regione, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

5. L'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.

6. La giunta regionale, sentite la commissione tecnico-urbanistica e la commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 9.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'art. 10, comma 3, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia di Novara, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 44/2000.

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'art. 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia di Novara. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, stimati per l'anno 2006 complessivamente in 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in 50.000 euro nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette titolo - I - spese correnti) e in 100.000,00 euro nell'ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si provvede con le risorse delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci titolo - I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze bilanci titolo - II - spese di investimento) del medesimo bilancio.

2. Per gli anni 2007 e 2008, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Le somme rimosse ai sensi dell'art. 9 e quelle rimosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nello stato di previsione dell'entrata nell'UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 maggio 2006

BRESSO

(Omissis).

06R0336

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 4.

Interventi regionali a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 22 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione interviene a favore dei lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese dalla quale dipendono, secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuative di direttive della comunità Europea, avviamento al lavoro e alle disposizioni in materia di mercato del lavoro).

2. L'intervento di cui al comma 1 ha la finalità di ridurre le difficoltà economiche dei lavoratori posti in mobilità o in cassa integrazione straordinaria.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di quanto previsto dalla presente legge i lavoratori posti in mobilità o in cassa integrazione straordinaria in attesa dei trattamenti relativi.

Art. 3.

Fondo di rotazione

1. La Regione, per corrispondere alle finalità di cui all'art. 1, costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. un fondo di rotazione, a cui possono ricorrere i lavoratori nel caso in cui si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2.

2. La F.I.L.S.E. concede una anticipazione pari al cento per cento dell'indennità di mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore che ne fa richiesta. Il soggetto richiedente, all'atto della domanda, si impegna alla restituzione della somma ricevuta, aumentata di una quota dovuta all'applicazione del tasso di interesse legale.

3. La F.I.L.S.E. può stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella quale si prevede che l'Istituto, sulla base dell'assenso del soggetto beneficiario, trasferisce direttamente alla F.I.L.S.E. medesima l'indennità o il trattamento di cui all'art. 1.

4. La giunta regionale con propria deliberazione determina le modalità di funzionamento del fondo, i tempi di erogazione del beneficio e di restituzione delle somme ricevute da parte del lavoratore, la documentazione da allegare alla richiesta per accedere ai benefici previsti dalla presente legge ed i compensi spettanti alla F.I.L.S.E.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dalla U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e l'iscrizione di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa nella U.P.B. 11.104 «Spese per la promozione dell'occupazione» nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 febbraio 2006

BURLANDO

06R0318

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2006, n. 5.

Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 3 del 22 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere e potenziare l'attività delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria la Regione concede contributi per le sedi delle organizzazioni medesime.

Art. 2.

Contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi alle Pubbliche assistenze, alle Pubbliche assistenze misericordia e alle organizzazioni che svolgono attività di trasporto ammalati iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) per:

a) l'acquisto di immobili destinati all'esercizio della loro attività;

b) a realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione dei locali nonché la sostituzione, l'adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici.

2. I contributi di cui al comma 1 lettera b) sono concessi altresì ai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana con sede in Liguria iscritti nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 15/1992.

3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità e i tempi per la rendicontazione e ripartisce gli stanziamenti di bilancio tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 3.

Domande di concessione dei contributi

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate ai competenti uffici regionali entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda e i relativi allegati.

3. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande il dirigente comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Art. 4.

Entità del contributo

1. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale spesa non può superare l'importo di 100.000 euro.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo Stato o dalla Regione.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri di cui all'art. 2, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro novanta giorni dalla approvazione della suddetta deliberazione.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

a) utilizzo di quota pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, della UPB 18.207 «Fondo speciale in conto capitale»;

b) iscrizione di euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 10.205 «Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 marzo 2006

BURLANDO

06R0319

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2006, n. 6.

Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 22 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere così come definite dall'art. 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell'utenza, garantisce la qualità dell'offerta delle prestazioni che ne derivano.

Art. 2.

Discipline bionaturali per il benessere

1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria.

2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona.

3. La giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell'elenco di cui all'art. 3 sulla base delle richieste pervenute.

Art. 3.

Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere

1. È istituito presso la giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.

2. L'iscrizione all'elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualità definiti dalla giunta regionale. L'iscrizione all'elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell'esercizio di attività didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline stesse.

3. L'elenco è suddiviso in due sezioni:

- a) organizzazioni con finalità didattiche;
- b) operatori delle discipline bionaturali per il benessere.

4. Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

Art. 4.

Organizzazioni con finalità didattiche per la formazione degli operatori delle discipline bionaturali

1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'art. 3 le Organizzazioni con finalità didattiche in possesso dei requisiti di qualità definiti dalla giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'art. 6.

Art. 5.

Operatori delle discipline bionaturali per il benessere

1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'art. 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nella sezione a) dell'Elenco stesso ovvero coloro che all'atto della richiesta documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualità di cui all'art. 4; la conformità è valutata dal comitato di cui all'art. 6.

2. Gli operatori svolgono la loro attività senza effettuare diagnosi né alcuna attività di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano né prescrivono farmaci.

Art. 6.

Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere

1. È istituito presso la giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Il comitato è composto da:

a) Il Presidente della giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;

b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle organizzazioni con finalità didattiche iscritte nei settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'art. 3;

c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell'elenco di cui all'art. 3;

d) un rappresentante designato dal comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);

e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato.

3. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalità didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell'Elenco di cui all'art. 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l'integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute.

4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato.

5. Il comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.

6. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.

7. Ai membri del comitato spettano i compensi previsti dalla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

Art. 7.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone alla giunta regionale i requisiti di qualità per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalità didattiche ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'art. 3;

b) valuta la conformità dei percorsi formativi di cui all'art. 5, comma 1 ai requisiti di qualità di cui all'art. 4;

c) individua i requisiti di qualità per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;

d) elabora e propone alla giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.

3. Il presidente del comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualità di cui all'art. 4, la giunta regionale iscrive nella sezione a) dell'elenco di cui all'art. 3, comma 3 le organizzazioni con finalità didattiche che all'atto della richiesta documentino l'esercizio continuativo per almeno tre anni dell'attività formativa nella disciplina di riferimento. Le organizzazioni con finalità didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all'elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine dell'iscrizione nella sezione b) dell'elenco di cui all'art. 3, il comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualità per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:

a) prima della data di entrata in vigore della presente legge,

b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sentito il parere del comitato di cui all'art. 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'art. 3, comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualità di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l'esercizio continuativo dell'attività per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 marzo 2006

BURLANDO

06R0320

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 aprile 2006, n. 0104/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto dei fondi di cui all'art. 4, comma 6, lettera i) e comma 15, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, a favore dei comuni, delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 6, lettera i) della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che stanZIA, per l'anno 2006 un fondo di euro 542 mila a favore dei comuni che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con regolamento;

Visto il comma 15 del succitato art. 4 che stanZIA a favore delle Province, dei comuni, delle comunità montane e della comunità Collinare del Friuli, un fondo di euro 208 mila per il concorso negli oneri che gli enti medesimi sostengono nell'anno 2006, relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con regolamento;

Considerato che, ai sensi del suddetto art. 4, comma 6, lettera i), la quota eventualmente residua dopo il riparto di tale fondo di euro 542 mila a favore dei soli comuni, è destinata, prioritariamente, al saldo della quota del fondo di cui al medesimo art. 4, comma 6, lettera h), - che riserva risorse per la copertura degli oneri per personale in aspettativa sindacale ai comuni che ne hanno già beneficiato nel 2005 per la copertura della parte non finanziata degli oneri sostenuti nel 2005 - e la parte ulteriormente residua è destinata a incrementare il fondo di cui al suddetto comma 15 del medesimo art. 4;

Visto l'accordo e la relativa relazione tecnico - finanziaria allegata, sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto dal presidente dell'A.Re.Ra.N. e dalle organizzazioni sindacali in data 30 dicembre 2005, dai quali emerge l'impegno della Regione alla copertura integrale degli oneri suddetti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 134 del 30 gennaio 2006, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di procedere alla definizione unitaria dei criteri di riparto dei due fondi suddetti prevedendo, anzitutto, la copertura in via anticipata degli oneri preventivati dai comuni nell'anno 2006 per il personale in aspettativa sindacale retribuita a valere sul fondo di euro 542 mila e, di prevedere i criteri di riparto in via anticipata a favore dei beneficiari previsti dal comma 15 dell'art. 4, della legge regionale n. 2/2006, tenendo conto, per i comuni, della quota già erogata con il primo fondo a loro riservato;

Ritenuto di prevedere, in via generale la riduzione in misura proporzionale delle risorse in caso di insufficienza dello stanziamento;

Evidenziato, peraltro, stante l'impegno assunto in sede di pre-intesa di copertura integrale degli oneri in argomento, che, qualora dovesse operarsi una riduzione proporzionale per insufficienza dello stanziamento, verranno reperite successivamente le risorse necessarie per la copertura della parte residua degli oneri;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Sentita l'assemblea delle autonomie locali che si è espressa favorevolmente nella seduta del 13 marzo 2006;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 572 del 17 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di definizione dei criteri di riparto, dei fondi di cui all'art. 4, comma 6, lettera i) e comma 15, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, a favore dei comuni, delle province, delle comunità montane e della comunità Collinare del Friuli che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 aprile 2006

ILLY

Regolamento di definizione dei criteri di riparto dei fondi di cui all'art. 4, comma 6, lettera i) e comma 15, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, a favore dei comuni, delle Province, delle comunità Montane e della comunità collinare del Friuli che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita.

Art. 1.

Criteri e modalità di riparto del fondo di cui all'art. 4, comma 6, lettera i), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 a favore dei comuni

1. Il fondo di cui all'art. 4, comma 6, lettera i), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ammontante a euro 542 mila e destinato a favore dei comuni che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, è assegnato, in unica soluzione e in via anticipata, in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2006, dichiarati dai comuni.

2. Per le finalità di cui al comma i), i comuni interessati presentano domanda al Servizio finanza locale - Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, indicando, per l'anno 2006, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che i comuni medesimi presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2006.

3. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 1, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario a valere sul fondo di cui al comma 1, è ridotta in misura proporzionale e la quota rimasta non coperta graverà sul fondo di cui all'art. 2.

4. Entro e non oltre i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, i comuni beneficiari del riparto presentano al Servizio finanza locale - Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione, autocertificata del responsabile del servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2006 e dispongono la restituzione della quota ricevuta eventualmente risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto del fondo di cui all'art. 4, comma 15, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 a favore dei comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli.

1. Il fondo di cui all'art. 4, comma 15, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ammontante a euro 208 mila e destinato a favore dei comuni, delle Province, delle comunità montane e della comunità Collinare del Friuli, che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, è assegnato, in unica soluzione e in via anticipata, in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2006, dichiarati dagli enti predetti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale - Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, indicando, per l'anno 2006, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2006. Per i soli comuni, è sufficiente la dichiarazione resa ai fini del riparto del fondo di cui all'art. 1.

3. Dall'assegnazione spettante ai comuni è detratta la quota già attribuita a valere sul fondo di cui all'art. 1.

4. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 1, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

5. Entro e non oltre i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, gli enti beneficiari del riparto presentano al Servizio finanza locale - Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione autocertificata del responsabile del servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2006 e dispongono la restituzione della quota ricevuta, che, eventualmente, risulta eccedente rispetto agli oneri effettivi.

Art. 3.

Assegnazione di ulteriori risorse

1. Nel caso di riduzione proporzionale dell'assegnazione spettante a ciascun beneficiario ai sensi dell'art. 2, comma 4, le risorse ulteriori stanziare per la copertura della quota non coperta dal riparto di cui all'art. 2, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni già rese dagli enti interessati ai sensi del medesimo art. 2, in misura pari agli oneri rimasti non coperti dall'assegnazione regionale.

Visto il Presidente: ILLY

06R0290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 aprile 2006, n. 0105/Pres.

Legge regionale n. 27/1996, art. 21. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale». Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 relativo al servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale ed in particolare il comma 2 il quale prevede che la determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della legge medesima;

Visto il regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres. di data 23 maggio 1997, così come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 081/Pres. di data 22 marzo 2002;

Considerato che il terzo comma dell'art. 6 del summenzionato Regolamento prescrive che le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto in particolare del tasso annuo di inflazione, anche su richiesta del coordinatore dei tassisti operanti in ambito aeroportuale;

Rilevato che:

con le deliberazioni della giunta regionale n. 2912 di data 9 ottobre 1998 e n. 1396 di data 27 aprile 2001 sono state aggiornate le tariffe di cui sopra con decorrenza rispettivamente 1° novembre 1998 e 1° giugno 2001;

con la nota della direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale n. VTP/118/TP.L.15.1 dell'8 gennaio 2002 è stata confermata la conversione in Euro delle tariffe vigenti;

Viste le note del Consorzio Taxi aeroporto Friuli-Venezia Giulia di data 6 febbraio 2006 e di data 16 febbraio 2006 firmate dal coordinatore dei tassisti in ambito aeroportuale, con le quali si chiede unitamente all'aggiornamento delle tariffe per il servizio taxi in ambito aeroportuale, delle modifiche ed integrazioni regolamentari relative al trasporto degli animali, al pagamento di pedaggi e supplementi tariffari riguardanti specifiche situazioni di servizio nonché l'adeguamento del previsto contrassegno con il logo aeroportuale vigente;

Rilevata la necessità, in relazione a quanto richiesto, di modificare ed integrare il Regolamento in questione attraverso:

l'integrazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento, nella formulazione proposta: «servizio disponibile nel rispetto delle norme di sicurezza che regolano il trasporto di animali a bordo di un veicolo» al fine di una corretta applicazione della vigente regolamentazione del trasporto di animali in un veicolo, che definisce sia i sistemi di ritenuta degli animali a bordo degli autoveicoli che i divieti imposti ai proprietari degli stessi in fatto di sicurezza;

la sostituzione della lettera h) del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento, nella formulazione proposta: «ogni tipo di pedaggio è a carico dell'utente» in quanto si rende necessario introdurre una definizione più ampia dei costi a carico dell'utenza, al momento limitati ai pedaggi autostradali, in funzione delle ulteriori tipologie di costo assimilabili quali i costi per traghettoni, i pedaggi per gallerie e ponti, per l'ingresso in centri storici, ecc.;

l'introduzione, fra le tariffe di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento dei seguenti supplementi:

«supplemento oltre la quarta persona trasportata», in analogia a quanto avviene in altri aeroporti italiani, tenuto conto che esiste una domanda dell'utenza sempre maggiore di veicoli con posti a sedere superiori a 4 + 1 e che tali mezzi hanno costi di acquisto, di manutenzione e di consumo superiori alle vetture normali, fissando tale supplemento al 10% del solo costo chilometrico;

«supplemento punto franco», riconoscendo la necessità di poter offrire un servizio ai clienti che richiedono l'entrata nei punti franchi portuali, all'interno dei quali i mezzi non hanno coperture assicurative e dove i gestori delle strutture non hanno la possibilità di ampliare ai tassisti la loro copertura assicurativa, fissando tale supplemento ad € 2,20, valore medio rispetto a quello applicato per la stessa finalità nei comuni di Trieste e Monfalcone;

«supplemento chiamata fuori orario» (applicabile dalle ore 00.00 alle ore 8 quale arco temporale non coperto da obbligo di servizio) in relazione a specifiche richieste da parte dell'ente aeroportuale di servizi di emergenza al di fuori degli orari lavorativi per particolari situazioni quali esigenze sanitarie, trasporto di passeggeri di voli privati o di voli dirottati per motivi tecnici, che comportano costi aggiuntivi, fissando tale supplemento nei richiesti € 15,00;

la sostituzione dell'allegato A del regolamento, relativo al contrassegno che indica la titolarità a svolgere il servizio di taxi presso l'aeroporto, con un nuovo allegato riportante il vigente logo del Gestore aeroportuale;

l'aggiornamento, alla luce dell'intervenuta modifica della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle denominazioni della direzione centrale e del servizio competenti citati nel regolamento medesimo;

Ritenuto opportuno aggiornare contestualmente le tariffe in vigore, ferme dall'anno 2001, così come richiesto dal consorzio Taxi Aeroporto Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle modifiche dell'art. 6 del regolamento come su definite, in misura pari all'11,90 per cento delle tariffe vigenti, tenuto conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - settore trasporti, dall'anno 2002 all'anno 2005, secondo il seguente prospetto:

2002: 1,90%;

2003: 2,60%;

2004: 3,10%;

2005: 4,30%;

Totale: 11,90.

Visto il testo regolamentare predisposto dalla competente direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 647 di data 24 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. come modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 aprile 2006

ILLY

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale» emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997*

1. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres. (Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale) le parole: «Servizio del trasporto pubblico locale della direzione regionale della viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio trasporto pubblico locale della direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 6
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 0177/Pres/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Tariffe e obblighi*). — 1. I tassisti in servizio presso l'aeroporto hanno l'obbligo di applicare le seguenti tariffe:

a) base chilometrica: € 0,06 (pari a 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata);

b) tariffa minima (1° scatto), esclusi i supplementi: € 2,32 (comprendente 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata);

c) sosta oraria: € 17,33;

d) supplemento corsa festiva: € 2,03;

e) supplemento corsa notturna: € 2,03 (dalle ore 22 alle ore 6);

f) supplemento bagagli: € 0,58 per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione;

g) supplemento per animali - servizio disponibile nel rispetto delle norme di sicurezza che regolano il trasporto di animali a bordo di un veicolo: € 0,86 (il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito);

h) ogni tipo di pedaggio è a carico dell'utente;

i) supplemento oltre la quarta persona trasportata: 10% del costo chilometrico;

j) supplemento punto franco: € 2,20;

k) supplemento chiamata fuori orario, applicabile dalle ore 00,00 alle ore 8: € 15,00.

2. I tassisti che effettuano servizio presso l'aeroporto hanno l'obbligo di installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta, nonché di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile un cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, indicante le tariffe di cui al comma 1. Il cartello è predisposto dal gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle tariffe.

3. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, tenuto conto in particolare del tasso annuo di inflazione, anche su richiesta del coordinatore».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 9
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 le parole: «Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto».

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato A
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(*Omissis*).

06R0291

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2006 n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
(Legge finanziaria per l'anno 2006).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12
del 14 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento del titolo III-bis nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo il titolo III della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006), è inserito il seguente:

«Titolo III-bis - Disposizioni in materia di programmazione regionale».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 40 bis nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente art. 40 bis:

«Art. 40-bis (*Proroga di alcuni strumenti della programmazione regionale di settore*). — 1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell'anno 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006, salvo l'acquisto di efficacia prima d'altro termine dei nuovi piani:

a) piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di pai-tenariato - anni 200 1/2005 - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 279, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

b) piano di indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro per il periodo 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 137, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

c) piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero anni 2000-2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 281, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei toscani all'estero);

d) piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), abrogata dall'art. 42 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

e) piano faunistico venatorio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 2001, n. 144, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale 70/2005 è iuserito il seguente art. 40-ter:

«Art. 40 ter (Disposizioni di carattere finanziario). — 1. All'onere di spesa di cui all'art. 40-bis, ammontante complessivamente ad euro 68.729.265,86, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2006:

a) UPB 122 «Cooperazione internazionale, promozione della cultura di pace - spese correnti», per euro 3.444.564,00;

b) UPB 611 «Sistema formativo professionale - spese correnti», per euro 1.382.755,47; UPB 612 «Lavoro - spese correnti», per euro 1.895.037,00; UPB 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti», per euro 54.657.728,19; UPB 614 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento», per euro 3.300.000,00;

c) UPB 121 «Interventi per i toscani all'estero - spese correnti», per euro 733.628,36;

d) UPB 413 «Energia - spese di investimento», per euro 2.200.000,00; UPB 414 «Energia - spese correnti», per euro 37.352,84;

e) UPB 551 «Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti», per euro 1.078.200,00.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 46-bis nella legge regionale 70/2005

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale 70/2005 (Interventi per lo sviluppo delle professioni) è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Rimborso dell'anticipazione regionale erogata al comune di Greve in Chianti per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi). — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), il comune di Greve in Chianti è autorizzato ad effettuare il rimborso del residuo dell'anticipazione concessa per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi, pari a complessivi euro 758.920,90, in dieci rate semestrali con decorrenza 1° gennaio 2010, senza alcun onere di interessi.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 aprile 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2006.

06R0296

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 7.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla giunta regionale alla potestà regolamentare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 dell'8 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il consiglio regionale autorizza la giunta regionale, ai sensi dell'art. 70, comma 2, lettera j), dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'art. 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 2, ai principi contenuti nell'art. 22 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 2.

Trattamento dei dati

1. Il regolamento regionale di cui all'art. 1, individua:

- a) i tipi di dati che i soggetti di cui all'art. 3 possono trattare;
- b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

2. L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 è aggiornata e integrata periodicamente dalla giunta regionale.

Art. 3.

Applicazione

1. Il regolamento di cui all'art. 1 si applica nei confronti della giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 maggio 2006

LORENZETTI

06R0326

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 8.**Modificazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, concernente: disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 10 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Modificazione dell'art. 15*

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

«1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 maggio 2006

LORENZETTI

06R0324

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2006, n. 3.**Modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 1: Norme di attuazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (artt. 27, 29 e 31), recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 10 maggio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.*Modificazione dell'art. 3*

1. Il comma 8 dell'art. 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini della determinazione dei canoni di locazione da parte delle ATER nei confronti di coloro che sono già assegnatari di alloggi di

ERP, i limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica, fissati rispettivamente al comma 1, lettera e) e al comma 2, vengono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 23/2003.».

Art. 2.*Norma transitoria*

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, così come modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 28 aprile 2006

LORENZETTI

06R0325

REGOLAMENTO REGIONALE 12 maggio 2006, n. 4.**Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 15 maggio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto della legge regionale 2 maggio 2006, n. 7, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Umbria, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari, effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.*Disposizioni generali*

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, negli elenchi e nelle schede di cui agli allegati *a)* e *b)* che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell'allegato A e descritti nelle schede da 1 a 35 dello stesso allegato, sono riferibili alla giunta regionale, alle agenzie e enti regionali, agli enti vigilati e controllati dalla Regione ed in particolare:

- a)* alla Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA;
- b)* alla Agenzia per la promozione ed educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario - SEDES;
- c)* all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
- d)* alla Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA;
- e)* alla Agenzia Umbria lavoro - AUL;
- f)* alla Agenzia Umbria ricerche - AUR;
- g)* alla Agenzia per il diritto allo studio universitario - ADISU;
- h)* alla Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - APT;
- i)* alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale delle province di Perugia e Terni - ATER;
- l)* agli Ambiti territoriali ottimali - ATO, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43;
- m)* al Consorzio di bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia;
- n)* al Consorzio della bonificazione umbra;
- o)* al Consorzio di bonifica Tevere Nera;
- p)* alle Aree naturali protette di cui all'art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle Aree naturali alle quali è applicabile il presente regolamento;
- q)* alle Istituzioni di pubblica assistenza beneficenza - IPAB;
- r)* alle Agenzie per i servizi alla persona;
- s)* alle aziende unità sanitarie locali.

3. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell'allegato B e descritti nelle schede da 1 a 41 dello stesso allegato, sono riferibili:

- a)* alle Aziende unità sanitarie locali;
- b)* alle Aziende ospedaliere;
- c)* agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;
- d)* alle Aziende universitarie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 12 maggio 2006

LORENZETTI

(Omissis).

06R0327

REGOLAMENTO REGIONALE 12 maggio 2006, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 24 maggio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39, dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le parole «organizzate sotto forma di centro commerciale».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 4

1. L'art. 4 del regolamento regionale n. 39/1999, è abrogato.

Art. 3.

Modificazione dell'art. 6

1. Il comma 11 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 39/1999, è sostituito dal seguente:

«11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall'esterno.»

Art. 4.

Modificazione e integrazione dell'art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 39/1999, è sostituito dal seguente:

«1. I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata. Qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali, devono avere finestre o altre luci e insegne visibili da area pubblica.»

2. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 39/1999, è sostituita dalla seguente:

«*a)* macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;».

3. Dopo la lettera *i*) del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 39/1999, è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) materiale edile.».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 9

1. L'art. 9 del Regolamento regionale n. 39/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Vendita in strutture ricettive*). — 1. All'interno delle strutture ricettive è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la vendita delle tipologie merceologiche previste dall'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135.».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 17

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del Regolamento regionale n. 39/1999, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'attività dei centri di assistenza tecnica può essere svolta anche nei confronti di pubblici esercizi di somministrazione e di imprese del turismo e dei servizi.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 21

1. L'art. 21 del Regolamento regionale n. 39/1999, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 12 maggio 2006

LORENZETTI

06R0328

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2006, n. 12.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, disciplina le derivazioni delle acque comunque in

atto alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il deflusso necessario alle forme di vita acquatiche presenti nel reticolo idrico superficiale sotteso agli attingimenti stessi.

2. La presente legge disciplina, altresì, le norme generali e gli indirizzi cui le autorità devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni concernenti l'amministrazione delle acque superficiali, ed in particolare per quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 2.

Definizioni

1. Le acque disciplinate dalla presente legge sono quelle superficiali o sotterranee che comunque alimentano in tutto o in parte gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo.

2. Le Autorità concedenti sono gli enti o i gestori pubblici preposti alla gestione e alla vigilanza delle acque, così come individuati dalla legge regionale n. 72/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Funzioni delle autorità

1. Le derivazioni d'acqua sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita e alla pulizia degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 4.

Compiti delle autorità e della giunta

1. Le autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale. Al fine di ottemperare al rilascio di cui all'art. 3, anche attraverso la revisione delle concessioni in essere, le predette autorità dispongono prescrizioni o limitazioni, senza diritto alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base del censimento di cui al comma 1, la giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, le modalità e i termini di adeguamento per gli enti gestori, le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e di autodepurazione dei canali, i compiti di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche, i soggetti abilitati ad effettuare le attività di monitoraggio ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 maggio 2006

DEL TURCO

06R0304

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2006, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 - Provvedimenti per il funzionamento dell'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 30/1992

1. L'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 «Provvedimenti per il funzionamento dell'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.)» è sostituito dal seguente:

«Per consentire all'associazione costituita tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo, denominata «Associazione Regionalista Abruzzese», il conseguimento dei propri fini, fra cui quello di valorizzare la funzione dell'istituto regionale mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale garantisce, oltre ad una sede funzionale, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'associazione.

I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di «Consigliere onorario della Regione Abruzzo». I presidenti della giunta e del consiglio cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di «Presidente emerito della giunta regionale d'Abruzzo» e di «Presidente emerito del consiglio regionale d'Abruzzo».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 maggio 2006

DEL TURCO

06R0305

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2006, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1999, n. 45 recante: «Modifica ed integrazione della legge regionale 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998»».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 45/1999

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1999, n. 45 recante: «Modifica ed integrazione della legge regionale 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998»» le parole «anni dal 1999 al 2005» sono sostituite con le parole «anni dal 1999 al 2008».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 45/1999

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1999 le parole «anni dal 1999 al 2005» sono sostituite con le parole «anni dal 1999 al 2008».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1999 le parole «dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2005» sono sostituite con le parole «dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2008».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 45/1999

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 45/1999 le parole «agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005» sono sostituite con le parole «agli esercizi finanziari dal 2000 al 2008».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 45/1999

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1999 le parole «anni dal 1999 al 2005» sono sostituite con le parole «anni dal 1999 al 2008».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1999 è inserito il seguente:

«4-bis. L'onere a carico della Regione Abruzzo trova copertura finanziaria, per l'anno 2006, con le risorse iscritte nell'ambito dell'U.P.B. 6.02.002 nel capitolo di spesa 182420 denominato: «Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, legge regionale 2 agosto 1997, n. 86, legge regionale 28 luglio 1998, n. 60 e legge regionale 28 luglio 1999, n. 45». Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 maggio 2006

DEL TURCO

06R0306

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2006, n. 15.

Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessioni stagionali e temporanee

1. Nei comuni privi di piano spiaggia, per l'anno 2006, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l'anno 2005 e per il medesimo lotto, previa domanda dell'interessato al comune.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano, esclusivamente per l'anno 2006, anche ai comuni che, pur avendo approvato il piano demaniale comunale, non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.

3. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2006 e pertanto non danno alcun diritto a titoli di preferenza per l'assegnazione di aree demaniali.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 maggio 2006

DEL TURCO

06R0307

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 10.

Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olio e dell'olio.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 7 dell'8 febbraio 2006)

L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi nel settore sanitario

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni alla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, l'Assessore regionale per la sanità, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'allegato A «Alta specialità» del decreto 27 maggio 2003 «Piano di rimodulazione della rete ospedaliera», oltreché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 24.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 2.

Disposizioni concernenti il personale delle sopresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico

1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il personale delle aziende sopresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle aziende sopresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.

2-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono sopresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle sopresse casse integrazioni pensioni al personale delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.

2-quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

Art. 3.

Istituto regionale dell'olivo e dell'olio

1. È istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

3. L'Istituto ha i seguenti scopi:

a) promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;

b) svolge attività di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;

c) promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;

d) realizza ogni altra iniziativa per la salvaguardia la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.

5. A decorrere dall'anno 2006 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, è autorizzato a concedere all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.2), la spesa di 1.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 4.

Disposizioni relative al personale

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 5.

Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. In considerazione dei compiti loro attribuiti, afferenti rispettivamente alla gestione complessiva delle risorse strumentali, al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di quest'ultima nei processi partecipativi in ambito comunitario, nei quali è coinvolta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e delle successive leggi attuative, l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale.

2. La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è integrata per la presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1.

3. In fase di prima applicazione, ai dirigenti titolari degli uffici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della presente legge.

4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli oneri, valutati in 500 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 6.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006.

CUFFARO

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
LEONTINI

L'assessore regionale per la sanità
PISTORIO

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti
GRANATA

(Omissis).

06R0199

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 11.

Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 7 dell'8 febbraio 2006)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo per la concessione di contributi straordinari per l'anno 2006

1. Per l'esercizio finanziario 2006, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari ad enti, fondazioni, associazioni, Onlus ed enti di culto per il perseguimento dei propri fini statutari nonché per l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per le finalità di cui al presente articolo autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 8.690 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183766), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2006, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006

CUFFARO

L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali
STANCANELLI

(Omissis).

06R0200

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 12.

Riproposizione di norme in materia di territorio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 7 dell'8 febbraio 2006)

L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni relative al territorio

1. È abrogato l'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. Qualora gli strumenti urbanistici consentano, per le aree edificabili, la demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente, il perimetro del nuovo edificio deve coincidere anche in parte con quello preesistente, fermo restando il rapporto di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle distanze nonché dei vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale e di quelli di destinazione d'uso previsti nello strumento urbanistico.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006

CUFFARO

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente

CASCIO

(Omissis).

06R0201

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 13.

Riproposizione di norme in materia di turismo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 7 dell'8 febbraio 2006)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni relative al turismo

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:

«3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.».

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

«4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

«2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e rego-

larmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).».

4. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

«5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7-bis:

«7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive».

6. L'art. 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.

7. La lettera a) del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata:

«a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico.».

8. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad enti o associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006

CUFFARO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: CASCIO

*Assessore regionale per il turismo
le comunicazioni ed i trasporti:* GRANATA

(Omissis).

06R0202

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-027) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 7 0 8 *

€ **2,00**